



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 14842 di protocollo in data 29 ottobre 2010 con la quale il Presidente della Provincia di Varese ha richiesto un duplice parere in materia di contabilità pubblica in ordine all'applicazione del D.L. 78/10 convertito con L.122/2010;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Presidente della Provincia di Varese;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

FATTO

Con nota n. 14.842 di protocollo datata 29 ottobre 2010, il Presidente della Provincia di Varese ha richiesto un duplice parere circa l'applicazione del D.L. 78/10 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122.

In particolare sono stati formulati i seguenti quesiti:

1. la Provincia di Varese ha proceduto in data 27/05/2010 all'approvazione dell'ipotesi del CCDI anno 2009; in tale sede ha proceduto ad incrementare le risorse variabili secondo quanto previsto dal CCNL 31/07/2009 Regioni ed Autonomie locali – art. 4 c. 2 lett. a); il contratto decentrato definitivo è stato stipulato in data 01/10/2010 e l'ente non ha ancora provveduto alla liquidazione del compenso incentivante. Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 9 c. 4 della citata legge finanziaria, se tale aumento vada considerato e quindi erogato o se invece vada eliminato dal fondo delle risorse decentrate variabili.
2. in relazione all'art. 9 c. 21, ultimo periodo, si chiede di conoscere cosa si intenda per progressioni di carriera, se passaggi verticali e/o orizzontali e se un eventuale passaggio (progressione orizzontale) disposto nel 2011 ma con decorrenza 2010 sia possibile sia per la parte giuridica che economica.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere delle Province, si osserva che il Presidente della Provincia è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

La specifica richiesta di parere, allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso; riveste "carattere generale", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di tipologia simile al comune richiedente; rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale nelle amministrazioni locali.

Per quanto concerne il primo quesito, si ritiene che la materia su cui verte la richiesta di parere, sia riconducibile alla nozione di contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla generalità degli enti locali che direttamente impattano, a loro volta, sulla formazione dei bilanci pubblici, con particolare riferimento alle regole che disciplinano il contenimento della spesa di personale e l'osservanza dei vincoli d'invarianza della dinamica retributiva introdotti con l'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010.

Per quanto concerne la parte del secondo quesito attinente alla definizione di progressioni verticali, e più specificamente a *"cosa debba intendersi per progressioni di carriera, se passaggi verticali e/o orizzontali"*, la Sezione osserva che sulla specifica materia delle progressioni verticali, le Sezioni Riunite in sede di controllo con delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 hanno statuito la non riconducibilità della questione alla nozione di contabilità pubblica.

Pertanto, in ossequio alla norma prevista dall'art. 17, comma 31, della legge n.102/2009, la Sezione si conforma alla pronuncia di orientamento generale resa nell'esercizio della funzione nomofilattica e dichiara inammissibile in *parte qua* il quesito.

Sempre nell'ambito del secondo quesito, occorre peraltro evidenziare che l'ultima proposizione compresa nell'enunciato *"se un eventuale passaggio (progressione orizzontale) disposto nel 2011 ma con decorrenza 2010 sia possibile sia per la parte giuridica che economica"* attiene alla diretta interpretazione della norma finanziaria introdotta dall'art. 9, comma 21 ultimo periodo, della legge 30 luglio 2010, n.122.

Alla luce della citata delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo, la suesposta questione rientra nell'alveo della contabilità pubblica, atteso che talune materie quali il personale, l'attività di assunzione, la mobilità, la progressione, gli incarichi di collaborazione, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, costituiscono inevitabili parametri cui ricorrere nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, in vista del conseguimento degli obiettivi di sana gestione finanziaria negli enti locali.

Osservano ancora le Sezioni Riunite in sede di controllo che *"per le ragioni suesposte, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*.

Dalle considerazioni testé menzionate consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

L'attività consultiva ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte. In tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Lo specifico quesito prescinde (e anzi presuppone) l'indifferenza dalla concreta nozione da attribuire alla progressione verticale e/o orizzontale. Il dubbio che avvolge l'ente locale concerne una diversa questione di disciplina intertemporale, ovvero se un eventuale progressione, di qualsivoglia natura, disposta nel 2011, ma con decorrenza retroattiva al 2010, sia possibile sia per la parte giuridica che economica.

Nella sostanza si tratta di indicare la corretta applicazione della norma finanziaria e non di delineare la nozione di progressione orizzontale o verticale.

Per i suesposti motivi, l'articolata richiesta di parere proveniente dal presidente della provincia di Varese è ammissibile e, nei limiti sopra indicati, può essere esaminata nel merito.

MERITO

Il quesito trasmesso dalla provincia di Varese richiede la soluzione di due distinte questioni. In primo luogo s'intende conoscere la sorte del compenso incentivante previsto dalla contrattazione decentrata dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2010, n.78 (art. 9, comma 4 della legge 122/2010); in secondo luogo, gli effetti delle progressioni in carriera comunque denominate che determinano un incremento retributivo (art. 9 comma 21 della legge 122/2010).

1. La Sezione già in diverse occasioni ha avuto modo di delineare i principi normativi ai quali soggiacciono le risorse da devolvere alla contrattazione decentrata e al trattamento economico aggiuntivo del personale pubblico, dopo l'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (724/PAR/2010; 914/PAR/2010; 972/PAR/2010).

Le norme finanziarie rispondono tutte alla logica di contenimento rigoroso della spesa pubblica soprattutto per quel che concerne il trattamento economico erogato in favore di ogni categoria di dipendente pubblico contrattualizzato o in regime di diritto pubblico.

Il legislatore ha inteso congelare la dinamica retributiva del pubblico impiego per un triennio (2011-2013) al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economica-finanziaria della Nazione.

La disciplina vincolistica introdotta con la legge 30 luglio 2010, n.122 non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico.

Nei numerosi commi in cui si dipana l'art. 9 della citata legge, le disposizioni selettive per ogni categoria di pubblici impiegati impongono l'invarianza della dinamica retributiva per l'arco di un triennio anche se ciò possa riverberarsi negativamente sul trattamento economico complessivamente erogato in favore dei dipendenti pubblici, attesa la difficoltà di attuare qualsiasi strumento di incentivazione del personale previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.

L'art. 9, comma 2 *bis*, ha previsto per il triennio 2011-2013 il blocco dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate (quindi anche della parte variabile) prendendo come riferimento proprio l'anno 2010.

Venendo allo specifico quesito sollevato dalla provincia di Varese, si ritiene opportuno richiamare le argomentazioni contenute nel parere n.914/2010/PAR, a tenore del quale l'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 che, nel disciplinare le dotazioni dell'apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevede che *".....ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione...delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* (comma 2) e che *"gli importi previstipossono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamentodelle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti..."* (comma 4). Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 31 luglio 2009, inoltre, costituiscono prerequisiti essenziali perché gli enti possano procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 ed anche per il 2008 (se sono riconosciute risorse aggiuntive nel limite dell'1,5% del monte salari 2007);

b) il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della spesa di personale;

c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;

d) un dato rapporto percentuale tra l'ammontare della spesa per il personale e quello delle entrate correnti (non superiore al 38% in caso di risorse aggiuntive nel limite dell'1% del monte salari 2007).

Inoltre, l'art. 54 del recente decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce significative modifiche all'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, stabilendo tra l'altro che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di*

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione " (comma 3-bis) e che "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa" (comma 3-quinquies).

Anche se le disposizioni del comma 3 – *quinquies* citato "trovano applicazione dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15", è legittimo sostenere che gli enti siano comunque tenuti a rispettare, oltre ai prerequisiti di carattere generale di cui all'art. 4, anche gli obiettivi del Patto di stabilità interno e le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale (art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) anche per l'anno 2009, anno di riferimento della disciplina contrattuale.

Coerentemente, anche l'incremento delle altre risorse variabili previste dall'art. 15, co 2, CCNL 1 aprile 1999, già deciso dall'ente provinciale sulla base di una necessariamente adeguata valutazione delle disponibilità di bilancio e della propria capacità di spesa, non potrebbe in alcun caso derogare alle disposizioni imperative delle leggi finanziarie in tema di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno e di contenimento della spesa del personale, vincoli che si estendono anche sul versante delle risorse integrative decentrate.

D'altra parte, questa Sezione, pronunciandosi sul quesito di un ente locale concernente le condizioni necessarie per procedere all'incremento di risorse decentrate (cfr. Lombardia/345/2009/PAR del 18 giugno 2009), aveva avuto modo di affermare che tra tali condizioni doveva intendersi ricompreso anche il principio tendenziale di riduzione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, da assicurare anche attraverso una oculata determinazione dei fondi da destinare al finanziamento della contrattazione integrativa.

Nell'occasione, la Sezione osservò che l'obbligo di riduzione della spesa potesse essere derogato anche relativamente alle risorse destinate alla contrattazione integrativa in presenza delle condizioni previste dall'art. 3, co. 120, della legge n. 244/2007 (ora abrogato per effetto della riscrittura dell'art. 1, co. 557, della legge 296/2006 operata dal D.L. 78/2010).

Emerge nitidamente, sia dalla disciplina di carattere generale che da quella specifica di settore, che la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo se correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma soprattutto all'esistenza della "relativa capacità di spesa", e, quindi, della compatibilità della spesa medesima con gli obiettivi derivanti

dal rispetto del Patto di stabilità e con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 30 luglio 2010, n.122.

Su un quesito analogo alla presente richiesta di parere si registra l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la decisione n. 123/2010/PAR del 20 ottobre 2010.

Nello specifico, il dubbio sollevato dall'amministrazione comunale di Monteriggioni (SI), atteneva all'ambito di estensione della norma sancita dall'art. 9, comma 4, della legge 122/2010, ovvero se la norma limitativa al 3,2 percentuale degli aumenti retributivi nel biennio 2008-2009 riguardasse gli aumenti individualmente considerati, ovvero anche la quota riconoscibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL stipulato il 31 luglio 1999, rientrante nel trattamento accessorio.

La Sezione Toscana nel rispondere positivamente al quesito (la limitazione della dinamica retributiva va oltre il trattamento economico tabellare e incide anche sui trattamenti accessori e incentivanti) valorizza il dato testuale e la *ratio* complessiva sottesa all'art. 9, comma 4, della legge 122/2010.

Questa Sezione ritiene di poter condividere tale orientamento in virtù dell'inequivocabile volontà del legislatore contenuta nelle disposizioni dell'art. 9, comma 4, della citata legge.

La legge finanziaria ha previsto il blocco dei rinnovi contrattuali per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009; ha sancito che i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possano in ogni caso determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; ha stabilito l'applicazione della disposizione anche agli accordi e ai contratti stipulati prima dell'entrata del presente decreto, con contestuale sanzione di inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti accordi e contratti a decorrere dalla mensilità successiva al maggio 2010; ha infine prescritto l'adeguamento forzoso per i trattamenti retributivi che sfiorano detti limiti di accrescimento.

Ne consegue per le amministrazioni pubbliche il divieto di erogare trattamenti accessori finanziari con incrementi superiori al 3,2 per cento, con il contestuale obbligo di recuperare le somme erogate dopo l'entrata in vigore del decreto 78/2010.

Ciò posto, come sopra ricordato, l'art. 4 comma 2 del CCNL citato prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile a decorrere dal 31 dicembre 2008, a valere per il 2009, nel limite massimo di incremento dell'1,5%, qualora l'ente dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti, in base ai parametri di virtuosità su richiamati. Tali risorse riguardano dunque la consistenza del fondo 2009 e per la loro natura variabile non possono essere utilizzate per attribuire incrementi fissi e continuativi.

Dalle affermazioni contenute nella richiesta di parere, si evince che la provincia di Varese ha stipulato il contratto decentrato definitivo in data 1° ottobre 2010 e che l'ente non ha ancora provveduto alla liquidazione del compenso incentivante.

L'amministrazione provinciale pertanto soggiace a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo e le eventuali integrazioni disposte ai sensi del citato art. 4 non potranno essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo medesimo.

Quale norma di chiusura l'art. 9, comma 2 *bis*, della citata legge finanziaria ha previsto per il medesimo arco triennale il blocco dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate (quindi anche della parte variabile), prendendo come riferimento proprio l'anno 2010.

2. Ferma restando l'inammissibilità con riguardo alla determinazione della nozione di progressione verticale in ossequio alla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 17 novembre 2010 n. 54/CONTR/2010, con riferimento all'ultimo enunciato del secondo quesito, la Sezione osserva che trattasi più propriamente d'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, della legge finanziaria di conversione del D.L. 78/2010.

Peraltro la Sezione, ancor prima della delibera delle Sezioni Riunite e in conformità alla materia della contabilità pubblica dalle medesime delineata, si era pronunciata più volte circa l'impatto che la nozione giuslavoristica di progressione verticale, nel significato attribuitole dalla giurisprudenza della Cassazione, riverbera sulle spese di personale dell'ente locale (ad es. parere 517/2010/PAR).

L'art. 9, comma 21 ultimo periodo, della legge 122/2010, stabilisce tra l'altro che per il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

La norma ha estensione lata e si applica a prescindere dalla nozione in concreto individuata per la progressione di carriera, comunque denominata, nel senso che ogni variazione di inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo *status* giuridico, ma non sul trattamento economico dell'impiegato.

Sotto il profilo temporale, la norma incardina l'inefficacia di progressione economica per gli inquadramenti disposti a partire dal primo gennaio 2011 sino a tutto il 2013.

La disposizione non ha valore retroattivo e nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell'inquadramento successivo si

siano verificati nell'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma, e con l'avvertenza che la decorrenza retroattiva al 2010 di inquadramenti giuridici disposti nell'anno 2011 non può essere utilizzata quale strumento per eludere il divieto di progressione economica nel triennio 2011-2013.

In altri termini, se la progressione economica maturatasi nel 2010, ma formalmente disposta nel 2011, derivi da un automatismo di progressione in carriera previsto dalla legge o dal contratto, i cui presupposti di esistenza si siano verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria, tanto per l'ente datore di lavoro quanto per il possesso dei requisiti soggettivi in capo al dipendente pubblico, all'inquadramento giuridico seguirà il correlato inquadramento economico.

Al fine di evitare condotte elusive o non conformi al meccanismo di blocco stipendiale previsto dall'art. 9, comma 21, della legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere fatte salve a fini economici le progressioni in carriera disposte nel 2011 in cui l'avanzamento del pubblico impiegato sia conseguenza di valutazioni discrezionali dell'amministrazione con riferimento tanto alla promozione, quanto alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici della medesima.

P.Q.M.

nelle osservazioni che precedono è il parere della Sezione

Il Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 30/11/2010
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)